



DOTTORI COMMERCIALISTI
& CONSULENTI D'IMPRESA
ASSOCIATI

ACBGROUP
Studio Integrato

Sabrina Causio
Vincenzo Consiglio
Antonello Fagotti
Giuseppe Fornari
Annalisa Monelletta
Sandro Paiano
Filippo Maria Pantini
Flavia Ricci
Massimiliano Tessenda
Luca Vannucci

*

Francesca Ferroni
Grazia Maria Ortore

*

Avvocati

Francesca Bertinelli
Flavio Camilli
Andrea Conversano
Rita Dottori

Perugia, 10 luglio 2009

SCADENZARIO DEL MESE DI LUGLIO 2009

15 mercoledì	<p>IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute alla fonte effettuate da enti pubblici – Versamento – Scade il termine per il versamento in Tesoreria provinciale delle ritenute operate nel mese precedente da Enti pubblici.</p> <p>IRAP - Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici – Versamento dell’acconto mensile - Per gli Enti Pubblici, che effettuano i versamenti degli acconti Irap con periodicità mensile, scade il termine per il versamento della rata d’acconto determinata sull’ammontare delle retribuzioni e dei compensi erogati nel corso del mese di giugno 2009.</p> <p>IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA – Associazioni sportive dilettantistiche – Associazioni senza scopo di lucro e pro loco – Annotazione delle operazioni – Per le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l’applicazione delle disposizioni di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, scade il termine per annotare, anche con una unica registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente.</p> <p>IVA – Fatturazione differita – Emissione della fattura - Scade il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture relative alle cessioni di beni risultanti da documenti di trasporto o di consegna spediti o consegnati nel mese di giugno 2009.</p> <p>IVA – Fatture di importo inferiore ad euro 154,94 – Annotazione del documento riepilogativo - Scade il termine per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture, di importo inferiore ad euro 154,94, emesse nel mese precedente.</p>
-------------------------	--

<p>15 mercoledì <i>(segue)</i></p>	<p>IVA – Operazioni per le quali sono rilasciati scontrini fiscali o ricevute - Le operazioni per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale, effettuate nel mese di giugno 2009 possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 luglio, con allegazione al registro stesso degli scontrini riepilogativi giornalieri. La facoltà di annotazione cumulativa mensile può essere esercitata anche dai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.</p>
<p>16 giovedì</p>	<p>SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA – IMPOSTE E CONTRIBUTI – Somme risultanti dalla dichiarazione Modello UNICO – Rateizzazione – Per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, in rate mensili di uguale importo, con l'applicazione degli interessi, e con scadenza delle rate successive alla prima entro il giorno 16 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita Iva ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti, scade il termine per il versamento della rata mensile dovuta dai titolari di partita Iva. In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre.</p> <p>IMPOSTE DA DICHIARAZIONE DEI REDDITI – UNICO 2009 – Versamento con maggiorazione – Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES, cui non si applicano gli studi di settore - Scade il termine per il versamento delle seguenti imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2009, qualora non eseguito entro il 16 giugno scorso, con la maggiorazione dello 0,40%:</p> <p>A) <u>Persone fisiche</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Irpef ed Irap: saldo per l'imposta del 2008 e primo acconto per l'imposta dell'anno 2009; <input type="checkbox"/> Imposte sostitutive <input type="checkbox"/> Acconto sui redditi soggetti a tassazione separata <input type="checkbox"/> Iva: (se non si è già provveduto al versamento entro la scadenza del 16 marzo 2009) maggiorando le somme dovute dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2009. <input type="checkbox"/> Inps: saldo e prima rata d'acconto (40% dell'imposta dovuta sui redditi di lavoro autonomo risultanti dalla dichiarazione dei redditi per il 2008); <input type="checkbox"/> Addizionali Irpef <p>B) <u>Società di Persone</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Irap: saldo per l'imposta del 2008 e primo acconto per l'imposta dell'anno 2009. <input type="checkbox"/> Imposte sostitutive <input type="checkbox"/> Iva: (se non si è già provveduto al versamento entro la scadenza del 16 marzo 2009) maggiorando le somme dovute dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2009. <p>C) <u>Società di Capitali</u> : (per le società aventi esercizio sociale coincidente con l'anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ires ed Irap: saldo per l'imposta del 2008 e primo acconto per l'imposta dell'anno 2009. <input type="checkbox"/> Imposte sostitutive <p>Rateizzazione: è ammessa la rateizzazione – con applicazione degli interessi – delle somme a saldo e in acconto risultanti dalla dichiarazione con versamento delle rate successive alla prima: entro il 16 di ciascun mese (per i titolari di partita IVA), entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.</p>

16
giovedì
(segue)

IVA – Adeguamento agli studi di settore – Versamento con maggiorazione – Scade il termine per il versamento – qualora non eseguito entro lo scorso 16 giugno - dell'IVA dovuta in caso di adeguamento alle risultanze degli studi di settore con la maggiorazione dello 0,40%.

I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro lo stesso termine, in un'apposita sezione dei registri di cui all'artt. 23 e 24 del D.P.R. 633/1972 e riportati nella dichiarazione annuale.

I contribuenti che intendano adeguarsi alle risultanze dei parametri per l'anno d'imposta 2008 devono versare la maggiore imposta dovuta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2008.

RITENUTE – Redditi di lavoro autonomo – Adempimenti semplificati di versamento –

Scade il termine per i sostituti di imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti e effettuano ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore ad euro 1.032,91, per il versamento delle ritenute operate nel corso dell'anno 2008 con la maggiorazione dello 0,4 per cento.

INPS – Contributo alla gestione separata sui compensi dei lavoratori autonomi – Soggetti cui non si applicano gli studi di settore - Versamento con maggiorazione - Scade il termine

per il versamento del saldo per l'anno 2008 e dell'acconto per l'anno 2008 del contributo alla gestione separata dell'INPS dovuto dai titolari di reddito di lavoro autonomo privi di una propria cassa di previdenza, con la maggiorazione dello 0,40%.

INPS – Contributi dovuti da artigiani e commercianti sul reddito – Soggetti cui non si applicano gli studi di settore - Versamento con maggiorazione - Scade il termine per il

versamento, da parte degli artigiani e commercianti iscritti all'INPS, del contributo a titolo di saldo per l'anno 2008 e di prima quota di acconto per l'anno 2009, con la maggiorazione dello 0,40%.

CAMERA DI COMMERCIO – Soggetti iscritti alla camera di commercio cui non si applicano gli studi di settore - diritto annuale – versamento con maggiorazione - Scade il

termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio dovuto per l'anno 2009 con la maggiorazione dello 0,40%.

IRES – CONSOLIDATO NAZIONALE – Mancato rinnovo dell'opzione – Comunicazione relativa alle perdite – In caso di mancato rinnovo dell'opzione per il

consolidato fiscale IRES, scade il termine per l'effettuazione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate, da parte della consolidante, dell'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto.

IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute alla fonte – Versamento – Scade il termine per il

versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di giugno 2009 per i redditi di lavoro autonomo e per le provvigioni di agenti e rappresentanti (cod. tributo 1040-1038 ecc.), per i redditi di lavoro dipendente (cod. tributo 1001-1012) e assimilati (cod. tributo 1004), per i redditi di capitale, per i dividendi (cod. tributo 1035) e per i redditi diversi.

ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF – Versamento – Scade il

termine per il versamento delle addizionali all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute nel mese precedente.

16
giovedì
(segue)

IVA – Imposta risultante dalla dichiarazione annuale – Rateizzazione – Per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato dell'IVA annuale per il periodo di imposta 2008, in rate mensili di uguale importo, con versamento della prima rata entro il 16 marzo 2009, con scadenza delle rate successive alla prima entro il giorno 16 di ciascun mese e con applicazione dell'interesse fisso di rateizzazione dello 0,50% mensile, scade il termine per il versamento della rata mensile. Si ricorda che, in ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre 2009.

IVA – Contribuenti mensili – Mese di giugno 2009 – Versamento - Scade il termine per l'effettuazione del versamento, sulla base della liquidazione relativa al mese di giugno 2009, per i contribuenti a regime mensile. Se l'importo non supera euro 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata, possono fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

IVA – Dichiarazioni d'intento ricevute – Comunicazione – Scade il termine per la presentazione, mediante trasmissione telematica, della comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute nel precedente mese di giugno 2009.

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Attività svolte a carattere continuativo – Versamento – Per gli esercenti le attività elencate nella Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 scade il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, relativamente alle attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente.

INPS – Contributi mensili – Scade il termine per procedere, da parte dei datori di lavoro, al pagamento dei contributi previdenziali relativi al mese di giugno 2009.

INPS – Contributo alla gestione separata – Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di giugno 2009 relativi a: rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio, spedizionieri doganali, borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, associati in partecipazione che apportano lavoro privi di autonomi albi professionali, lavoratori autonomi occasionali qualora il reddito annuo derivante da detta attività sia superiore a 5.000 euro.

ENPALS – Contributi mensili – Scade il termine per il versamento da parte delle aziende del settore dello sport dei contributi ENPALS dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

ACCISE – Pagamento imposta – Scade il termine per il pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese di giugno 2009.

IVA E RITENUTE ALLA FONTE – Ravvedimento – Tardivo versamento – Entro 30 giorni dalla scadenza - Scade il termine per l'effettuazione del versamento tardivo, entro trenta giorni, dell'IVA risultante dalla liquidazione periodica (qualora non eseguito entro la scadenza dello scorso 16 giugno 2009) con l'applicazione della sanzione del 2,5% dell'imposta versata in ritardo, nonché degli interessi moratori al tasso legale del 3% annuo, con maturazione giornaliera. Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento tardivo delle ritenute alla fonte, qualora non eseguito entro la predetta scadenza del 16 giugno 2009.

Compensazione: le somme a debito da versare possono essere compensate con i crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate.

<p>16 giovedì <i>(segue)</i></p>	<p>IMPOSTA SOSTITUTIVA – Sostituti d'imposta – Versamento – scade il termine per il versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese (art. 5 D.L. n. 185/2008)</p> <p>ICI – Ravvedimento - Ultimo giorno utile per la regolarizzazione del versamento dell'acconto ICI 2009 non effettuato o effettuato in misura insufficiente entro il 16 giugno 2009.</p>
<p>20 lunedì</p>	<p>IVA – Scambi intracomunitari – Elenchi mensili delle cessioni e degli acquisti – mese di giugno 2009 – Presentazione mediante raccomandata o presentazione diretta presso gli uffici doganali – scade il termine, per i contribuenti che hanno realizzato nell'anno solare precedente cessioni e/o acquisti intracomunitari per un ammontare superiore, rispettivamente, a euro 250.000 ed a euro 180.000, per la presentazione mediante raccomandata o presentazione diretta presso gli uffici doganali degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (INTRASTAT) relativi al mese di giugno 2009.</p>
<p>25 sabato</p>	<p>IVA – Scambi intracomunitari – Elenchi mensili delle cessioni e degli acquisti – mese di giugno 2009 – Presentazione mediante invio telematico – scade il termine, per i contribuenti che hanno realizzato nell'anno solare precedente cessioni e/o acquisti intracomunitari per un ammontare superiore, rispettivamente, a euro 250.000 ed a euro 180.000, per la presentazione mediante invio telematico degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (INTRASTAT) relativi al mese di giugno 2009.</p>
<p>31 venerdì</p>	<p>Sostituti d'imposta - Modello 770/2008 Semplificato – Scade il termine per l'invio telematico del modello 770/2008 - semplificato.</p> <p>Sostituti d'imposta - Modello 770/2008 Ordinario – Scade il termine per l'invio telematico del modello 770/2008 - ordinario.</p> <p>IMPOSTE E CONTRIBUTI – Somme risultanti dalla dichiarazione Modello Unico – Rateizzazione – Non titolari di partita Iva – Per i contribuenti non titolari di partita IVA, che in sede dichiarazione unificata hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico e che hanno effettuato il versamento della prima rata entro il 16 giugno o il 6 luglio (nel caso in cui siano soggetti agli studi di settore o partecipino a società, associazioni ed imprese soggette agli studi di settore), scade il termine per il versamento della seconda rata, con applicazione degli interessi.</p> <p>IVA – Rimborsi trimestrali – Istanza di rimborso/compensazione - Scade il termine per la presentazione della domanda di rimborso dell'imposta a credito relativa al secondo trimestre 2009 nelle ipotesi di effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquota inferiore a quella dell'imposta su acquisti e importazioni, di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate e di acquisti di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p><i>Compensazione: l'importo a credito, in luogo della richiesta di rimborso, può essere portato a compensazione con utilizzazione del Mod. F24 previa presentazione di una dichiarazione contenente i dati richiesti per l'istanza di rimborso.</i></p>

<p>31 venerdì <i>(segue)</i></p>	<p>IVA – Scambi intracomunitari – Elenchi trimestrali delle cessioni – Modello INTRASTAT – Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie relativi al secondo trimestre 2009, qualora le cessioni intracomunitarie realizzate nell'anno precedente o che si presume di realizzare, in caso di inizio attività di scambi intracomunitari, siano di ammontare complessivo superiore a 40.000,00 ma non a 250.000,00 euro. I soggetti che presentano gli elenchi a cadenza trimestrale e che superano le predette soglie in corso d'anno sono tenuti alla presentazione degli elenchi con cadenza mensile secondo i criteri indicati nel DM 27 ottobre 2000. La scadenza è prorogata di 5 giorni in caso di utilizzazione dell'Electronic Data Interchange (EDI).</p> <p>IVA – Adempimenti di fine mese <u>Scambi intracomunitari – Autofatture – Fatture integrative</u>: ultimo giorno per l'emissione delle autofatture da parte del cessionario o committente che, nell'ipotesi di acquisto intracomunitario, non ha ricevuto, entro giugno 2009, la fattura del fornitore estero relativa ad operazioni effettuate nel mese di maggio 2009. Scade il termine per l'emissione, da parte del medesimo soggetto, di fattura integrativa, nel caso in cui abbia ricevuto una fattura originaria, indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, registrata nel mese precedente. <u>Scheda carburanti</u>: i soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell'esercizio dell'impresa devono rilevare – alla fine del mese o del trimestre – il numero dei chilometri da riportare nell'apposita scheda (mensile o trimestrale) carburanti.</p> <p>IVA – Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972 – Dichiarazione e versamento – Per gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972, non soggetti passivi d'imposta, nonché per quelli soggetti passivi d'imposta, relativamente all'attività istituzionale, scade il termine per la presentazione della dichiarazione, relativa agli acquisti intracomunitari per il mese di giugno 2009, con l'indicazione dell'imposta dovuta, nonché per il versamento dell'imposta.</p> <p>IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI – Versamento mensile – Scade il termine per il versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di giugno 2009 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio 2009.</p> <p>ACCISE – Gas naturale - Versamento rata d'acconto mensile - Scade il termine per il versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente.</p> <p>TOSAP/COSAP – Versamento rata – In relazione alla facoltà di corrispondere la tassa – se di importo superiore a 258,23 euro – in quattro rate di uguale importo, senza interessi, con scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, scade il termine per il versamento della rata di luglio. In relazione alla cd. COSAP, canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche dovuto nei comuni che lo hanno istituito, in sostituzione della Tosap, si rinvia ai relativi regolamenti.</p> <p>RIFIUTI – Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi – Versamento – Scade il termine per il versamento alle regioni del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel secondo trimestre 2009.</p>
--	---

N.B. Si ricorda, inoltre, che i nuovi contratti di locazione di beni immobili ed affitto di fondi rustici devono essere registrati entro 30 giorni dalla data dell'atto; per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, dei suddetti contratti, regolarmente registrati, la relativa imposta di registro deve essere liquidata ed assolta entro 30 giorni dalla data in cui gli stessi cominciano a produrre i loro effetti. Nello stesso termine deve essere pagata l'imposta per l'annualità relativa ai contratti di locazione di fabbricati già registrati. Si precisa che la registrazione dei contratti in oggetto può essere effettuata anche in via telematica.